

Dalla natura imperativa della norma di cui all' comma 4 dell'art. 6 della legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994, che corrisponde all'interesse pubblico di garantire all'Amministrazione prestazioni che tengano immutate nel tempo il livello qualitativo, non possa automaticamente dedursi l'esistenza del diritto alla revisione dei prezzi ogni qualvolta sussista la proroga del termine previsto nell'originario contratto, dovendosi, invece, tenere conto anche dell'eventuale mutamento delle condizioni e del prezzo nuovamente negoziati dalle parti. Invero, la natura imperativa della norma e la sua capacità d'imporsi ai patti contrari non può comportare l'assoluta irrilevanza degli eventuali intervenuti accordi delle parti che, rinegoziando volontariamente e nuovamente l'originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del contratto originario, sicchè quest'ultimo venga a costituire solo il mero presupposto della rinegoziazione, mentre, come è evidente, la revisione dei prezzi attiene all'assetto originario degli interessi delle parti ed opera pertanto rebus sic stantibus.

Diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio della norma prevedente la revisione del prezzo che, come si è chiarito, è quella di adeguare il prezzo determinato nell'originario rapporto per finalità di conservazione del livello qualitativo delle prestazioni dell'appaltatore, finalità di conservazione che non sussistono allorché il rapporto, nel rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, è consensualmente rinegoziato e rinnovato. In altri termini, nelle ipotesi di rinegoziazione, la proroga del rapporto contrattuale si concreta nel rinnovo dello stesso e conseguentemente sono da ritenersi reconsiderati gli elementi essenziali del contratto (o solo alcuni) in essi inclusi il prezzo per tutto l'arco temporale del rapporto rinnovato. (Cfr. in termini T.A.R. Sardegna - Sez. I - 29/1/2007 n. 45) E' necessario, infine, aggiungere che la revisione del prezzo può riguardare solo le proroghe del rapporto contrattuale per periodi di tempo superiori a mesi sei, atteso che essa opera sulla base degli appositi elenchi pubblicati (per legge) a cadenza semestrale dall'Istat. (Cfr. Cons. di Stato - Sez. IV - 20/9/2006 n. 5497).